



Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate

A.C. 2314

Nota di verifica n. 231

15 luglio 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	2314
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019
Relatore per la Commissione di merito:	Migliore
Gruppo:	IV
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019.

Il testo del disegno di legge di ratifica è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati in sintesi i contenuti dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Oneri Quantificati dal provvedimento

(euro)

	Dal 2019
Art. 3 disegno di legge di ratifica	9.114 annui

Verifica delle quantificazioni

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
L'Accordo impegna le Parti a cooperare per il trasferimento delle persone condannate. L'Autorità italiana incaricata di applicare le norme previste dal trattato è il Ministero della giustizia (articolo 2). A tal fine si prevede che le	La relazione tecnica afferma che l'onere totale derivante dall'Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra Italia e Kosovo ammonta a euro 9.114 annui a decorrere dal 2019.

Parti possano concordare che la sentenza che infligge una condanna sia eseguita nello Stato di esecuzione (articolo 3).

Sono definite le condizioni al verificarsi delle quali è possibile richiedere il trasferimento della persona condannata ed in generale le procedure amministrative previste per preparare ed eseguire un trasferimento. Il trasferimento richiede sempre il consenso della persona condannata (articoli da 4 a 20).

È stabilito che i documenti e gli atti trasmessi in applicazione delle norme dell'Accordo debbano essere tradotti in una delle lingue indicate (inglese oppure, secondo i casi, albanese, serbo o italiano) e che, fatta salva la sentenza definitiva di condanna, i documenti non debbano essere certificati, legalizzati o sottoposti ad altra formalità. Inoltre, le spese sostenute in applicazione dell'Accordo sono a carico dello Stato di esecuzione, ad eccezione di quelle relative al trasporto della persona condannata fino al confine dello Stato di esecuzione, oppure in caso di trasporto aereo alla destinazione finale del viaggio. Gli Stati possono accordarsi in modo specifico sui singoli casi (articolo 21).

Di questi, euro 5.114 hanno natura di oneri valutati e si riferiscono all'insieme delle spese di missione del personale italiano impiegato (euro 4.874) e alle spese di trasferimento di un condannato (euro 240). La componente autorizzata dell'onere, pari a complessivi euro 4.000, viene interamente riferita alle spese di traduzione di atti.

Per quanto concerne i criteri e i parametri utilizzati per la quantificazione delle singole componenti del suddetto onere, con specifico riguardo alle spese di missione (diaria, biglietti aerei, relativa maggiorazione del 5% e spese di soggiorno), alle spese per il trasferimento di detenuti o per la comparizione di testimoni e periti, e alle spese di videoconferenza, si rinvia al testo della relazione tecnica.

Ai fini della quantificazione delle spese di missione e di trasferimento dei detenuti, la relazione tecnica evidenzia che, da notizie assunte presso i competenti uffici, attualmente 42 cittadini kosovari risultano ristretti presso strutture penitenziarie italiane, mentre un cittadino italiano risulta detenuto presso strutture penitenziarie kosovare. Ciò posto, e a scopo puramente prudenziale, la relazione tecnica ipotizza che nel futuro possano trovarsi nelle condizioni previste per ottenere il trasferimento in Kosovo – in conformità con quanto previsto dal Trattato – 2 condannati l'anno.

Pertanto, è possibile stimare le seguenti voci di spesa annue:

- **euro 240** (Spese di viaggio per trasferimento di 2 condannati): passaggio aereo: euro 120 sola andata X 2 condannati;
- **euro 4.874** (Spese di missione):
- **euro 810** (Diaria di missione): euro 67,42 (diaria complessiva) X 2 accompagnatori per 2 missioni X 3 giorni di missione;
- **euro 3.024** (spese di viaggio): euro 756 [biglietto aereo Roma – Pristina a/r (prelievo e riconsegna) + maggiorazione 5 % biglietti] X 2 accompagnatori (2 unità per 1 condannato) X 2 missioni annue;
- **euro 1.040** (spese di soggiorno): euro 130 X 2 (accompagnatori) X 2 missioni X 2 notti.

La relazione tecnica, con riguardo agli accompagnatori, precisa che questi rivestono, generalmente, la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria e che le attività di accompagnamento sono svolte dagli operatori dipendenti dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale. Inoltre, la RT precisa che

	le predette spese di missione, nello specifico campo dell'extradizione e dell'assistenza giudiziaria, vengono considerate quali oneri valutati, atteso che l'onere quantificato discende da una stima, quella del numero dei detenuti da trasferire e degli accompagnatori, effettuabile solo in via del tutto ipotetica. Si precisa che dal transito dei condannati (articolo 20) non deriveranno costi per l'erario poiché la custodia verrà eseguita presso strutture gestite dalle Forze di polizia; • euro 4.000 (spesa forfettaria annua per traduzione di atti e documenti) (<u>articoli 7 e 21</u>).
--	--

DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
Articolo 3: pone gli oneri derivanti dall'Accordo sul trasferimento delle persone condannate, valutati in euro 5.114 annui a decorrere dal 2019 (relative agli articoli 3, 10 e 21) e dalle rimanenti spese pari ad euro 4.000 annui a decorrere dal 2019 (relative agli articoli 7 e 21) a carico del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (<u>comma 1</u>).	La <u>relazione tecnica</u> sull'onere complessivo annuo derivante dall'Accordo in esame di cui euro 5.114 per gli oneri valutati e ad euro 4.000 per gli oneri autorizzati, si limita a ribadire il contenuto della disposizione.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo con il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate.

Al riguardo, si rileva che la relazione tecnica basa la stima degli oneri sull'ipotesi che possano trovarsi nelle condizioni previste per ottenere il trasferimento in Kosovo, in conformità con quanto previsto dal Trattato, 2 condannati l'anno. La medesima relazione informa che attualmente sono ristretti, presso strutture penitenziarie italiane, 42 cittadini kosovari. Pertanto, pur tenendo conto che l'articolo 4 del Trattato, richiamato dalla relazione tecnica, subordina il trasferimento del condannato a una pluralità di requisiti concomitanti, appare necessario acquisire elementi di valutazione in merito alla prudenzialità della ipotesi di 2 trasferimenti l'anno, posta alla base della stima riportata nella relazione tecnica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che l'articolo 3, comma 1, provvede agli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo oggetto di ratifica - valutati in 5.114 euro annui a decorrere dal 2019 e pari a 4.000 euro annui a decorrere dalla medesima annualità - mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio 2019-2021. Al riguardo, nel rilevare che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità anche in relazione al triennio 2020-2022, appare necessario - in considerazione del tempo trascorso dalla presentazione del disegno di legge avvenuta lo scorso anno - sia aggiornare la copertura finanziaria riferendola al fondo speciale relativo al triennio 2020-2022 sia differire la decorrenza degli oneri all'anno 2020.